



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n.3878/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari Permanenti I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi della Regione Campania" Reg. Gen. n. 172

Ad iniziativa dei Consiglieri Giuseppe Russo, Topo e Caputo.
Depositata il 17 febbraio 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 24 FEB 2011

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

*“Riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi della regione
Campania”*

Ad iniziativa dei Consiglieri Giuseppe Russo, Topo e Caputo

(Registro Generale numero 172)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

R e l a z i o n e:

La Manovra finanziaria governativa 2011 – 2013 si caratterizza, a proposito delle politiche Regionali, per alcune scelte : il taglio dei trasferimenti per 8,5 miliardi in due anni, l'azzeramento dei Bassanini, la cancellazione di quasi tutti i finanziamenti per funzioni regionali, la preclusione di molte delle funzioni di competenza regionale di assoluta sensibilità sociale ed economica. La suddetta manovra impone tra l'altro, l'adozione di misure dirette alla riduzione della spesa pubblica che va applicata in sede regionale per concorrere alla manovra di assestamento e consolidamento dei conti pubblici, anche con riduzione dei costi degli organi di governo e degli apparati amministrativi. I costi vanno ridotti nel rispetto dei principi della legge nazionale, anche laddove le disposizioni statali sono apparse incoerenti e talvolta discutibili oltre che lesive dell'autonomia assegnata alle Regioni. Nonostante gli aspetti di incostituzionalità della manovra finanziaria evidenziati da più parti occorre nell'immediato provvedere ad applicare le disposizioni della legge nazionale per concorrere al risanamento dei conti pubblici della Regione Campania. Con il presente Progetto si interviene essenzialmente sui costi attinenti gli organi politici e gli apparati amministrativi dirigenziali.

In sintesi: con gli articoli 1 e 2 viene ridotta l'indennità dei Consiglieri regionali, sia ritoccando al ribasso del 20 per cento l'indennità di funzione, sia abrogando il rimborso forfettario delle spese di trasporto, sia applicando rigorosamente il tetto stabilito dal Decreto Legge 2/2010 l'articolo 3 prevede un **taglio netto e chiaro delle auto blu**, che potranno essere utilizzate nel tratto casa - lavoro solo dai Presidenti della Giunta e del Consiglio, con esclusione delle categorie che fino ad oggi ne possono fruire, quali i membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, gli Assessori, i Dirigenti o Presidenti di Enti, Agenzie, Aziende, Società regionali; gli articoli 4,5 e 6 adeguano la normativa regionale ai principi stabiliti dagli articoli 5 e 6 del D L 78/2010, con la riduzione o l'eliminazione delle spese per studi, consulenze, convegni, pubblicità, spese di rappresentanza, missioni, sponsorizzazioni, ecc... e con l'**abolizione di alcune indennità** e la **riduzione dei costi degli apparati amministrativi**. L'articolo 7 stabilisce la **riduzione dei compensi degli alti dirigenti**; l'articolo 8 riguarda le società regionali, indicandone l'adeguamento degli atti di ordinamento interno; l'articolo 9 determina l'entrata in vigore della disposizioni contenute nel presente progetto di legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RELAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

Riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi della Regione Campania, in applicazione dell'art. 6 decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122

La presente proposta di legge contiene disposizioni concernenti la riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi della Regione Campania e, pertanto, **non prevede alcun costo aggiuntivo per l'Ente Regione Campania da iscriverne a bilancio.**



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 1

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi regionali in applicazione dell'art. 6, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122

1. Le disposizioni del presente articolo costituiscono attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 31 luglio 2010, n. 122.





Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2

Riduzione delle indennità dei Consiglieri regionali.

1. Gli emolumenti ed altre utilità, comunque denominati, dei consiglieri regionali della Campania, non possono eccedere complessivamente l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento.

2. Ai fini della presente legge per emolumenti ed altre utilità si intendono le seguenti voci elencate dalla legge regionale 5 giugno 1996 n. 13:

- a) l'indennità di carica di cui all'articolo 2 comma 1;
- b) l'indennità di funzione, di cui all'articolo 5;
- c) il trattamento di missione e rimborso spese di trasporto di cui all'art. 6;
- d) il rimborso spese di cui all'art. 7;

3. Ai fini della presente legge l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento è quella teorica parametrata al trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di Cassazione ed equiparate.

4. L'Ufficio di Presidenza, effettuata la ricognizione annuale, ne determina l'importo.

5. In sede di prima applicazione l'Ufficio di Presidenza si conforma alle decisioni prese dalla conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome.





Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3

Riduzione del 25 per cento della indennità di funzione e soppressione del rimborso delle spese di trasporto: modifiche della legge regionale 5 giugno 1996 N. 13 "Nuove norme in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania" e successive modificazioni.

1. Le indennità previste dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 5 giugno 1996 N. 13 e successive modificazioni, sono ridotte del 25 per cento
2. La indennità di funzione dei consiglieri regionali che, nonostante le riduzioni e soppressioni del presente articolo, mantengono emolumenti eccedenti l'indennità massima dei parlamentari, è ridotta fino a che il trattamento complessivo ne eguagli l'importo.
3. I comma 5 e 6 dell'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1996 n. 13 sono abrogati.





Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4

Riduzione delle auto blu e dei relativi costi di esercizio.

1. Il Presidente del Consiglio Regionale e il Presidente della Giunta Regionale, per le loro funzioni usufruiscono in via permanente di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione.
2. Gli organi e le strutture di vertice di enti, agenzie, aziende e società regionali o con quota maggioritaria della regione non possono utilizzare in via ordinaria auto di servizio per il trasporto dall'abitazione all'ufficio o luogo di lavoro.
3. Gli enti, agenzie, aziende e società regionali o con quota maggioritaria della regione che ricevono contributi in via ordinaria o periodica dalla regione, sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle auto di servizio, le attuali modalità di utilizzo e l'eventuale piano di riduzione; la Giunta regionale, sulla base dei dati ricevuti, previo parere della competente commissione consiliare, definisce criteri omogenei di utilizzo, per il loro recepimento; il mancato invio nei termini stabiliti della documentazione inerente le auto di servizio e il mancato recepimento dei criteri di utilizzo delle auto di servizio, comporta la sospensione di ogni erogazione regionale a favore dell'Ente inadempiente.
4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regionale e gli enti e le società di cui al comma 3, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate in via esclusiva nell'ambito delle funzioni di protezione civile.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le spese annue devono essere ulteriormente ridotte fino ad ammontare non superiore al 50 per cento delle spese sostenute nel 2009.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5

Riduzione dei costi degli organi di governo.

1. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalla regione a consiglieri regionali e a componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.
2. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta





Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 6

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

1. La Regione Campania aderisce agli interventi di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, dando attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, così come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, nelle forme e modi definiti dal presente articolo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorificata; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

3. La spesa annua sostenuta dalla Regione, nonché dagli enti, agenzie, aziende, società regionali o a partecipazione maggioritaria della regione, per studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

4. Le spese annue per missioni e quelle per attività esclusivamente di formazione della Regione e degli enti, agenzie, aziende, società regionali o a partecipazione maggioritaria della regione Campania, non possono superare il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

5. Nei casi in cui la Giunta o il Consiglio regionale rilascino ad un dipendente appartenente ai rispettivi ruoli l'autorizzazione a partecipare all'amministrazione o a far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali la regione partecipi o comunque contribuisca, o che siano sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte, l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente all'amministrazione autorizzante per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale, ai sensi dell'art. 62 del Decreto Presidente Repubblica 10 gennaio 1957, n.3. La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

6. La Regione, nonché gli enti, aziende, agenzie, società regionali o a partecipazione maggioritaria della Regione Campania non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

7. Salvi i trattamenti retributivi di servizio, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate corrisposti dalla Regione, e dalle pubbliche amministrazioni regionali come individuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali sono ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e non possono essere aumentati fino al 31 dicembre 2013.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 7

Riduzione dei trattamenti economici dei dirigenti

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78, come convertito nella legge 122/2010 sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti regionali, nonché degli Enti, Agenzie, Aziende, Società regionali o con quota maggioritaria della Regione, anche di qualifica dirigenziale sono ridotti:

- a) del 5% per la parte eccedente 90.000 euro fino a 150.000 euro;
- b) del 10% per la parte eccedente 150.000 euro;
- c) del 10% dell'intero importo corrisposto ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione degli Assessori Regionali.

2. A seguito delle riduzioni di cui alla lettera a) e b) il trattamento economico complessivo non potrà essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.

3. Nella definizione di trattamento economico complessivo rientrano tutte le indennità corrisposte a qualunque titolo.

4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non operano ai fini previdenziali.

5. I trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali o equiparati regionali, nonché di Enti, Agenzie, Aziende, Società regionali o con quota maggioritaria della Regione, non possono essere superiori a quelli indicati nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferme restando le riduzioni previste nei precedenti commi del presente articolo; i nuovi contratti stipulati dopo il 29 marzo 2010 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, eventualmente non conformi, si adeguano alle disposizioni del presente comma con effetto immediato.

6. Nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale della Regione, nonché degli Enti, Aziende, Agenzie, società regionali o a partecipazione maggioritaria della Regione, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di importi derivanti dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.

7. I trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti regionali, nonché degli Enti, Agenzie, Aziende, Società regionali o con quota maggioritaria della Regione, anche di qualifica dirigenziale, non possono in ogni caso essere superiori agli emolumenti del Presidente della Regione, così come determinati ai sensi della presente legge.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del servizio sanitario regionale ad esclusione dei soggetti destinatari delle riduzioni di cui all'articolo 61, comma 14, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 8

Società regionali e a partecipazione maggioritaria della Regione

1. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società regionali, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, l'amministrazione regionale non può, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, con decreto del Presidente della Giunta regionale adottato su proposta dell'Assessore competente, sentito l'Assessore al Bilancio, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo.
2. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 1, comma 729 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti e le società di cui ai commi 2 e 3 della presente legge provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione e di controllo, ivi compresi i collegi di revisori, ove non già costituiti in forma monocratica, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente a cinque e a tre componenti.
3. Nelle società, anche di tipo consortile, partecipate, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalla regione, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai sensi della disposizione di cui al terzo periodo del quinto comma, dell'articolo 6, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 31 luglio 2010, n. 122, la mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli enti e le società di cui ai commi 2 e 3 sono nulli.
4. Ferma restando la diversa decorrenza di effetti delle disposizioni previste dalla presente legge, le società possedute, direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalla Regione, nonché le società con partecipazione maggioritaria della regione, adeguano i rispettivi statuti e atti di ordinamento interno ai principi e criteri della presente legge.
5. Alle società regionali ed a quelle con partecipazione maggioritaria della Regione Campania si applica il comma 6 dell'articolo 6 del Decreto Legge 78, come convertito nella legge 122/2010.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 9

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania